

ALLEGATO "B" alla determinazione del Segretario Generale n. 10 del 21 gennaio 2025

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO V "UFFICIO PER LE POLITICHE ECONOMICHE, SOCIALI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE" PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1986, N. 936 ED IN PARTICOLARE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO E AL GOVERNO SUI LIVELLI E LA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E LOCALI ALLE IMPRESE E AI CITTADINI

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA SELEZIONE

È indetta una pubblica selezione per titoli, prova scritta e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di a supporto dell'Ufficio V "Ufficio per le politiche economiche, sociali e lo sviluppo sostenibile" per le attività relative agli adempimenti di cui all'articolo 10 bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936 ed in particolare per la predisposizione della Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini.

Titolo di studio richiesto: laurea magistrale conseguita da non più di quattro anni nelle materie attinenti all'economia e al lavoro, come meglio specificato nell'articolo 3.

Durata della borsa: 12 mesi, prorogabili una sola volta per una durata analogo, decorrenti dalla data di conferimento.

Importo della borsa: l'importo della borsa di studio è pari ad euro 12.000 (dodicimila/00) lordi (estendibili fino al limite massimo di euro 24.000 in caso di proroga). L'importo sarà erogato in quattro soluzioni (otto in caso di proroga), ciascuna al termine di un trimestre di attività, previa rendicontazione in forma scritta da parte del borsista sull'attività svolta nel trimestre precedente validata dal Dirigente dell'Ufficio V.

ARTICOLO 2

INCOMPATIBILITA'

La borsa di studio non è compatibile:



- d) Altre borse a qualsiasi titolo conferite fatta eccezione per percorsi di dottorato e altre attività di ricerca su base temporanea che verranno valutate caso per caso dal Responsabile/Tutore del borsista ed approvata espressamente dal Segretario generale del CNEL;
- e) Rapporti di lavoro dipendente di natura pubblica o privata;
- f) Titolarità di partita iva e svolgimento, a qualunque titolo, di attività continuative di lavoro comprese le attività libero professionali;

ARTICOLO 3

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

La partecipazione alla selezione è libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.

Per l'ammissione alla selezione i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- d) Aver conseguito laurea magistrale da non più di quattro anni nelle materie di seguito indicate o equipollenti:
 - i. Giurisprudenza;
 - ii. Relazioni internazionali;
 - iii. Scienze economiche;
 - iv. Scienze statistiche;

Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una università straniera una laurea dichiarata equivalente in base alla vigente normativa.

- e) Non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- f) Abbiano un punteggio minimo di laurea magistrale pari a 105 su 110.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla selezione pubblica per il conferimento della borsa di studio di cui all'articolo 1 deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@postacert.cnel.it con indicazione nell'oggetto "Borsa di studio Ufficio V", entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale www.cnel.it con allegata la seguente documentazione:

- d) Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestando il possesso dei requisiti di ordine generale, allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- e) Curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando;
- f) Ogni altra informazione o documento utile che il candidato intenda portare a conoscenza della Commissione esaminatrice;

Qualora il termine di presentazione della domanda venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si intende prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

L'Amministrazione procede a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000 e s.m.i.

ARTICOLO 5

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:

- l'inoltro della domanda oltre i termini e con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 4;
- il mancato possesso del/i titolo/i di studio richiesto/i di cui all'articolo 3 lett. a);
- la mancanza del requisito anagrafico di cui all'articolo 3 lett. b);
- la mancanza di qualsiasi altro requisito previsto dall'articolo 3;
- la verifica di qualsiasi causa di incompatibilità di cui all'articolo 2;

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Amministrazione può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, l'Amministrazione dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa. Sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000.

ARTICOLO 6

COMMISSIONE ESAMINATRICE, MODALITA' DI SELEZIONE E GRADUATORIA

I candidati saranno giudicati da una Commissione nominata con determinazione del Segretario generale, la quale terminerà i lavori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dl termine per la presentazione delle domande e composta come di seguito indicato:

Presidente: Segretario generale o suo delegato;

Componenti: 2 individuati dal Segretario Generale tra i dirigenti del Segretariato generale e/o gli esperti esterni di cui all'articolo 38 del Regolamento degli organi, organizzazione e procedure del CNEL;

Segretario verbalizzante: un dipendente del CNEL.

La selezione del vincitore avverrà per prova scritta e successivo colloquio.

La prova scritta verte sulle tematiche oggetto delle attribuzioni dell'Ufficio V- Ufficio per le politiche economiche, sociali e lo sviluppo sostenibile.

Durante la prima seduta, la Commissione esaminatrice definisce il tema oggetto della prova scritta.

Accedono al colloquio i soli candidati che avranno superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 24/30.

Il colloquio verterà sui contenuti della prova scritta, sulle materie oggetto della borsa di studio e sulla motivazione dei candidati.

La Commissione dispone complessivamente di 30 punti per la valutazione del colloquio, così distribuiti:

- Competenze generali in campo giuridico, economico, statistico: punteggio fino a un massimo di 20 punti;
- Valutazioni motivazionali: punteggio fino a un massimo di 10 punti.

Nella convocazione al colloquio, che verrà trasmessa con almeno 5 giorni di preavviso, saranno indicati il punteggio maturato nella prova scritta, la data e il luogo di svolgimento del colloquio.

Ai candidati esclusi per il mancato raggiungimento del punteggio minimo al termine della prova scritta, sarà comunicata l'esclusione per mancanza di possesso dei requisiti.

Espletati tutti i colloqui, la Commissione formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato. A parità di punteggio la preferenza cadrà sul candidato anagraficamente più giovane.

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito istituzione del CNEL.

ARTICOLO 7

NOMINA DEL VINCITORE, ACCETTAZIONE, DECADENZA, INTERRUZIONI E RINUNCIA ALLA BORSA

Il Segretariato generale per il tramite dell'Ufficio III trasmette al vincitore la determinazione del Segretario generale con la quale è altresì nominato un Responsabile/Tutor al quale è demandata la definizione delle modalità di svolgimento dell'attività di ricerca per l'argomento prescelto e del cronoprogramma.

L'attribuzione della borsa di studio non dà luogo ad un rapporto di lavoro.

Il trattamento fiscale e previdenziale è quello previsto per legge. La borsa di studio verrà erogata solo a fronte di un impegno continuativo con obbligo di presenza presso la sede del CNEL.

Il borsista gode della copertura assicurativa nei limiti previsti dalla polizza generale.

L'interruzione dell'attività di studio o di ricerca superiore ad un periodo di 30 giorni consecutivi può dare luogo a decadenza dal godimento della borsa di studio, salvo casi di salute debitamente certificati.

Il titolare della borsa di studio che intenda rinunciare alla stessa deve darne comunicazione al Segretario generale e al proprio responsabile o tutor.


ARTICOLO 8

SVOLGIMENTO

L'attività di ricerca deve essere svolta in modalità continuativa e attraverso la presenza obbligatoria presso la sede istituzionale del CNEL. Durante l'espletamento delle attività, con cadenza trimestrale, è prevista la redazione ad opera del borsista di una rendicontazione in forma scritta attestante lo stato di avanzamento della ricerca in base al cronoprogramma e gli obiettivi prefissati. La liquidazione degli importi è subordinata alla rendicontazione da consegnarsi al responsabile/tutor.

L'attività di ricerca espletata durante il periodo di durata della borsa deve essere illustrata in un rapporto di ricerca finale predisposto dal borsista e consegnato alla Segreteria generale, per l'apposizione del visto da parte del Segretario Generale.

ARTICOLO 9



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 – GDPR, esclusivamente per le finalità della selezione e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dello strumento formativo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione stessa.

ARTICOLO 10

ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva è esercitabile ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i, è la dott.ssa Allegra Masti, funzionario in servizio presso il Segretariato generale in conformità alle previsioni di cui all'articolo 12 bis del Regolamento CNEL.

ARTICOLO 11

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non specificato nel presente Avviso, si rimanda alla disciplina generale di cui al Regolamento per tirocini, borse di studio e visiting fellowship approvato con determinazione del Segretario generale n. 12 del 29 luglio 2024.

